

Torino, 8 luglio 2024

NOTIZIARIO N. 6

ADM. DT II LIGURIA PIEMONTE VALLE D'AOSTA SINTESI RIUNIONE 4 LUGLIO SUL COWORKING.

In data 4 luglio 2024 si è tenuta la riunione con il Direttore Zucchini nel corso della quale è stato discusso l'avvio della procedura di coworking, da attivare a livello regionale, che consente di poter ridistribuire i posti rimasti vacanti a seguito della procedura nazionale avviata lo scorso ottobre. Il coworking, come è noto, rientra tra gli istituti di conciliazione vita-lavoro previsti dal CCNL F. C. 2019-2021 che consente l'esecuzione della prestazione lavorativa presso una sede diversa da quella in cui il personale presta ordinariamente servizio.

La procedura, avrà durata di 1 anno, sarà rivolta al personale in servizio presso la DT II, anche in part-time, a condizione che la distanza minima dall'indirizzo di residenza o domicilio sia 30 km rispetto all'attuale sede di servizio.

Potranno essere svolte in regime di coworking le attività che presentino le seguenti caratteristiche:

- a. sussistano requisiti tecnologici che consentono la continua operatività ed il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi;
- b. siano svolte con elevato grado di autonomia operativa;
- c. non prevedano contatti abituali con interlocutori esterni, ovvero, ove prevedano comunicazioni occasionali con tali utenti, esse possano essere effettuate mediante strumenti telematici o nei giorni di rientro nella sede di appartenenza;
- d. siano in ogni caso pianificabili, monitorabili e misurabili sulla base degli standard qualitativi e quantitativi ordinariamente utilizzati.

Non potranno, invece, essere effettuate in regime di coworking le prestazioni lavorative a prevalente contenuto di coordinamento, controllo e/o vigilanza, che, in ragione di ciò, necessitino di presenza fisica continuativa nella sede di servizio. Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse prodotte sia superiore alle postazioni disponibili presso le sedi richieste, la Direzione Territoriale predisporrà una graduatoria, per ciascuna sede oggetto della procedura, attribuendo punteggi aggiuntivi in base: alla distanza dall'indirizzo di residenza o domicilio, alla disabilità psico-fisica del/della dipendente, di un/una figlio/a o del coniuge (ovvero della persona cui è unita/o civilmente ovvero convivente more uxorio) o di altro familiare entro il 1° grado di parentela convivente nonché alle necessità di cura nei confronti di figli minori di quattordici anni.

La frequenza dei rientri in sede sarà indicata nell'accordo individuale e non potrà essere inferiore a 2 giorni al mese.

Abbiamo rimarcato, come O. S, che spiace trovare, tra i criteri di preferenza per la definizione della graduatoria, anche le situazioni di cui all'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 o all'art. 42 bis del decreto 151/2001. **A nostro giudizio tali fattispecie, avendo tutela normativa, dovrebbero essere accolte immediatamente dall'Agenzia e non trovare soddisfazione per vie traverse in istituti aventi altre finalità, come il coworking che nasce per eliminare il pendolarismo.** Cassando dagli accordi, non solo coworking ma anche mobilità etc, le situazioni già tutelate per legge, si potrebbe ricavare spazio per ulteriori fattispecie meritevoli di accoglimento (disabilità non gravi etc). **Abbiamo inoltre chiesto di tentare di allargare i posti a bando e di considerare extra procedura le attuali situazioni assimilabili al coworking, che rimarrebbero valide, in modo da liberare più posti.**

Come FLP abbiamo rappresentato, inoltre, che alcune parti del disciplinare potevano lasciar intendere che da tale procedura potesse venir escluso il personale neoassunto, evidenziando che ciò si potrebbe tradurre in un danno per l'amministrazione stessa che deve, invece, incentivare con tutti gli strumenti a disposizione il permanere in servizio del personale neoassunto che, se sottoposto a condizioni particolarmente disagiati, potrebbe decidere di abbandonare l'Agenzia. L'amministrazione, che ha ben compreso l'importanza delle osservazioni sollevate, si è detta disponibile a prevedere che possano presentare istanza anche i lavoratori neoassunti, purché abbiano superato il periodo di prova.

Analoghe le obiezioni e le richieste avanzate dalle altre OO.SS.

Al termine l'Agenzia ha dichiarato il suo impegno ad avviare con celerità la procedura, a breve sottoporrà una nuova bozza di disciplinare con le modifiche richieste dalle OO.SS. e inizierà fin da subito a muovere i passi per una rapida conclusione.

Sappiamo che la fretta è cattiva consigliera, ma stiamo cercando di prevenire i possibili problemi che purtroppo potrebbero ugualmente verificarsi stante la novità del coworking. **L'obiettivo è procedere, perché incombe la separazione tra le regioni della DTII e come FLP comprendiamo l'importanza di attuare quanto prima uno strumento conciliativo vita-lavoro che consentirà di migliorare la vita di quei colleghi costretti a lunghi spostamenti per raggiungere quotidianamente la sede di lavoro.**

Come sempre vi terremo aggiornati. Cordiali saluti.

IL COORDINAMENTO REGIONALE PIEMONTE
FLP ECOFIN – AGENZIE FISCALI